

REG.PROV.CAU.

REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED] del 2014, proposto da:

[REDACTED], rappresentate e difese dagli avv. Umberto Cantelli, Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio eletto presso & Partners Studio Legale Bonetti in Roma, via S. Tommaso D'Aquino, 47;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

[REDACTED];

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZIONE III BIS n. 02152/2014, resa tra le parti, concernente esclusione partecipazione ai corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 agosto 2014 il Cons. Carlo Mosca e uditi per le parti gli avvocati Cantelli e dello Stato Pluchino;

Considerato che, ad una prima sommaria delibazione propria della fase cautelare, sono emersi particolari profili della vicenda giuridica che meritano un più adeguato approfondimento in sede di cognizione piena ed esauriente;

Rilevato che nella comparazione dei contrapposti interessi delle parti in causa, sembrerebbe prevalere nella presente fase cautelare, l'interesse dell'appellante alla frequentazione dei corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento;

Rilevato, quanto al *periculum in mora*, sussistente il pregiudizio di cui all'articolo 55 del codice del processo amministrativo, dal momento che l'esecuzione dell'ordinanza impugnata impedirebbe all'appellante di cogliere l'opportunità di partecipare ai percorsi abilitanti previsti dal decreto ministeriale n. 58/13;

Rilevato che sussistono i presupposti per l'accoglimento dell'istanza cautelare, ai fini dell'ammissione con riserva dell'appellante ai percorsi abilitanti speciali, ammissione che non produce alcun pregiudizio all'Amministrazione appellata, non ostando alcuna selezione preliminare, n'è alcun limite numerico di ammissibilità;

Ritenuto che, in relazione ai profili della vicenda, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese della presente fase di giudizio;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l'appello cautelare (Ricorso numero: 5941/2014) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare, ai fini precisati in motivazione.

Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.

Ordina che, a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, del codice del processo amministrativo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 agosto 2014 con l'intervento dei magistrati:

Filippo Patroni Griffi, Presidente

Maurizio Meschino, Consigliere

Sergio De Felice, Consigliere

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Carlo Mosca, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/08/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)